

# INFORMATIVA IMU 2019

## ALIQUOTE

immobili diversi da abitazione principale	Aliquota ordinaria <b>0,86%</b> secondo abitazioni, abitazioni concesse in comodato gratuito, abitazioni locate, aree edificabili, terreni agricoli, fabbricati industriali, uffici, negozi, studi professionali ...
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado	<b>Detrazione di 200,00 euro</b> in favore delle <b>abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado</b> (es. genitori/figli) <b>ivi residenti</b> . Per usufruire di tale detrazione è necessario che i proprietari di tali immobili presentino <b>la dichiarazione di variazione IMU</b> .  La Legge di Stabilità ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato ( <b>obbligo di dichiarazione di variazione</b> ) a condizione che: - il contratto sia registrato, - il comodante possieda un solo immobile in Italia, o solo un altro adibito a propria abitazione principale (sono sempre escluse le unità immobiliari classificate A1, A8 e A9), - il comodante deve avere residenza e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
TERRENI AGRICOLI	Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
AIRE	Dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Qual è la base imponibile	<b>Fabbricati:</b> la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% moltiplicata per: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. <b>Area edificabile:</b> valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno.
Termini di versamento	1^ rata in acconto entro il <b>17/06/2019</b> ; 2^ rata a saldo entro il <b>16/12/2019</b> . oppure versamento totale entro il 17/06/2019
Modalità di pagamento	<b>Con modello F24</b> Il <u>versamento minimo</u> previsto è di € 12,00 annui. <b>Codice Comune:</b> I221 <b>Codici tributo:</b> 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze – COMUNE. 3913 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE. 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE. 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE. 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE. 3925 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati gruppo D – STATO 3930 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati gruppo D – INCREMENTO COMUNE
Abitazioni principali di lusso (A1,A8,A9)	Aliquota ordinaria <b>0,45%</b> Detrazione: € 200,00 (per invalidi al 100% € 300,00)

## UFFICIO TRIBUTI

Lunedì-Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30, Mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,00

[info@comunesantalucia.it](mailto:info@comunesantalucia.it)